

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea, tramite pozzi già esistenti, in Comune di Cavaglià, in couso tra utilizzatori diversi e di proprietà della ditta "Edilcave S.p.A", assentita ad uso Civile alla Società "Alice Ambiente S.r.l" con D.D. 22.05.2015 n. 666. PRATICA n. 354BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 666 del 22.05.2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

di identificare come Concessionario la società ALICE AMBIENTE SRL (omissis) con sede legale in Via Privata Giovanni Bensi 12/5 MILANO;

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto il 18/12/2014 da Giuseppe Maria CHIRICO (omissis) Amministratore delegato del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire, ai sensi degli articoli 30 e 31 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Concessionario, la concessione per poter derivare litri al secondo massimi 0,09 ed un volume massimo annuo di metri cubi 2.838, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,09 d'acqua pubblica, mediante 2 pozzi da Falda Freatica in Comune di CAVAGLIA', ad uso Civile, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio SARACCO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.551 di Rep. del 18 dicembre 2014

Art. – 7 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima ed in solido con l'utente principale (omissis) le seguenti prescrizioni:

Il volume prelevato complessivamente dai due coutenti non dovrà superare la quantità d'acqua concessa per l'utente principale di 13 l/s medi e massimi e 409.968 mc circa;

l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata; in caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

la testata del pozzo deve essere chiusa e si deve mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

deve essere consentito l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda;

deve essere comunicata tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione;

il Concessionario, a pena di decadenza della concessione, deve rispettare le condizioni della convenzione di couso, con particolare riferimento alla installazione di un contaltri, di cui il Concessionario dovrà tenere un registro delle letture annuali a disposizione degli Enti di controllo

ed alla corresponsione di un indennizzo forfettario di 200 Euro/anno, rivalutati secondo le modalità previste nella convenzione ed una quota del canone, in base alla quantità effettivamente emunta; per l'uso igienico-sanitario, dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni imposte dall'autorità sanitaria competente. (omissis)

La Responsabile del Servizio
Annamaria BALDASSI